



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1343

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI SANZENO: variante non sostanziale per opere pubbliche al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 39 comma 2, lettera b) della L.P. 4 agosto 2015, n.15 - APPROVAZIONE

Il giorno **04 Settembre 2026** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
FRANCESCA GEROSA**

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

RAFFAELE DE COL

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 2/26 di data 26 febbraio 2026 il Consiglio comunale di Sanzeno ha adottato in via preliminare, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera b) della L.P. 15/2015, la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale, seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della L.P. 15/2015.

La presente variante per opera pubblica è finalizzata ad introdurre nel piano vigente la previsione di una nuova caserma per i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle frazioni di Banco, Casez Sanzeno. La realizzazione della nuova sede operativa è ritenuta dall'Amministrazione comunale, una necessità inderogabile legata alla altrettanto necessaria fusione dei tre Corpi distinti che attualmente operano sul territorio e sono dislocati nelle frazioni di Banco, Casez e Sanzeno.

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), viene dato conto in delibera che la variante in argomento non modifica particelle di beni gravate da uso civico e che non è soggetta alla procedura di impatto ambientale VIA.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione di variante adottata dal Comune di Sanzeno perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 9 marzo 2026, prot. n. 202482, integrata in data 16 marzo 2026, prot. n. 226144, assicurando la consegna della documentazione nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU.

Il Servizio preposto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.P. n. 23/1992 e s.m, per l'acquisizione dei pareri di merito delle strutture provinciali competenti, con note dei giorni 24 marzo e 22 aprile 2026, prott. nn. 252582 e 341162, ha convocato una Conferenza di Servizi per il giorno 23 aprile 2026 e successivamente, esaminando la documentazione ricevuta, ha trasmesso all'Amministrazione comunale, con lettera di data 30 aprile 2026, protocollo provinciale n. 367952, il parere n. 13/26, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera A), evidenziando una serie di osservazioni, per l'approfondimento dei contenuti della variante in oggetto.

Tra le osservazioni espresse nel suddetto parere, per quanto riguarda gli aspetti cartografici, viene riportato che il perimetro relativo alla var. n. 2 è classificato quale "area agricola del PUP" dal PRG di Sanzeno vigente, ma viene evidenziato che tale perimetrazione non corrisponde ai contenuti del PUP, il quale non individua aree agricole ex art. 37 delle relative norme di attuazione nell'ambito in esame. Viene sottolineata pertanto la necessità di provvedere all'adeguamento del piano alle aree agricole e agricole di pregio del PUP con la prossima prima variante utile al PRG.

Il Comune di Sanzeno ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, con deliberazione consiliare n. 19/26 del giorno 28 luglio 2026. In sede di delibera l'Amministrazione comunale ha fatto presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della L.P. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante e che durante tale periodo non è pervenuta alcuna osservazione nel pubblico interesse.

Gli elaborati, come adottati definitivamente, pervengono al Servizio competente in data 7 agosto 2026, protocollo provinciale n. 639582.

Conseguentemente a quanto sopra, visto che gli elaborati ottemperano alle indicazioni contenute nel parere 13/26 sopracitato, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Sanzeno, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 19/26 di data 28 luglio 2026, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale alla delibera che si propone di adottare.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di Sanzeno in oggetto, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 8 agosto 2026 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta di approvazione da parte comunale) è stato concluso entro il termine di legge.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune Sanzeno, di cui dell'art. 39, comma 2, lettere b) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, adottata con deliberazione consiliare n. 19/26 di data 28 luglio 2026, negli elaborati che formano parte integrante e sostanziale di tale deliberazione;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 13/26 di data 30 aprile 2026, corrispondente all'allegato A);
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della L.P. n. 15/2015 e s.m..

Adunanza chiusa ad ore 10:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRETTORE GENERALE

Raffaele De Col

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Via Mantova n. 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497010-7044

F +39 0461 497079

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

web www.urbanistica.provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 30 aprile 2026

Prat. 3209 – parere n. 13/26

OGGETTO: COMUNE di SANZENO – Variante 2026 al PRG per opere pubbliche - Rif.to Delib. Cons. n. 2 d.d. 26.02.2026 – adozione preliminare (pratica 3209)

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 2 d.d. 26 febbraio 2026, pervenuta in data 19 marzo 2026, il Comune di Sanzeno ha adottato una variante non sostanziale al proprio PRG finalizzata alla previsione di opere pubbliche.

In data 24 marzo 2026, con nota prot. n. 252582, è stata convocata per il giorno 23 aprile 2026 la Conferenza di servizi per l'esame della variante. Alla conferenza ha preso parte il Servizio Geologico. I Servizi non presenti per le parti di specifica competenza hanno inviato i rispettivi pareri di merito, che si riportano in seguito nella presente valutazione.

Obiettivi e contenuti della variante

La variante in esame è finalizzata a introdurre nel PRG di Sanzeno la previsione della nuova caserma per i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune.

Elementi della variante

La variante è costituita dagli elaborati: Relazione illustrativa (comprensiva di rendicontazione urbanistica e verifica delle interferenze delle previsioni con la CSP), norme di attuazione con relativo raffronto; tavole del sistema insediativo e relativo raffronto, come da elenco contenuto nella delibera di adozione del Consiglio comunale.

Ai fini dell'adozione definitiva, si richiama che i documenti di piano dovranno porre in evidenza le integrazioni addotte e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste nel presente parere. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare/nelle diverse fasi del procedimento.

Si richiama infine che ai fini dell'approvazione della variante è necessaria la corrispondenza della denominazione dei file contenenti gli elaborati di piano con la denominazione dei documenti elencati in delibera, in modo che siano univocamente individuati.

Autovalutazione ai sensi dell'art. 20 della l.p. 15/2015

La documentazione relativa all'autovalutazione della variante in esame è integrata nell'elaborato della relazione illustrativa, al punto "Rendicontazione urbanistica". La rendicontazione conclude che *la variante in oggetto non produce effetti significativi sul quadro insediativo, paesaggistico e ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata e in particolare dal PUP.*

A tale proposito, si evidenzia la necessità di correggere i riferimenti alla var. 2, che diversamente da quanto rappresentato, non costituisce modifica dell'area agricola del PUP, come illustrato nel paragrafo di questo parere relativo all'analisi degli elaborati cartografici della variante.

Modifiche alle previsioni del PUP

La variante non comporta modifiche ai contenuti del PUP.

Usi civici

La delibera di adozione riporta che la variante non interessa aree gravate da usi civici.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Per quanto riguarda gli aspetti cartografici, di seguito si riporta quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio:

Il perimetro relativo alla var. n. 2 è classificato quale "area agricola del PUP" dal PRG di Sanzeno vigente. Si evidenzia tuttavia che tale perimetrazione non corrisponde ai contenuti del PUP, che non individua aree agricole ex art. 37 delle relative norme di attuazione nell'ambito in esame. Si evidenzia pertanto la necessità di provvedere all'adeguamento del piano alle aree agricole e agricole di pregio del PUP con la prima variante utile al PRG.

Si segnala il nuovo cartiglio "VF" utilizzato in cartografia va integrato in legenda.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

In tema di rischio idrogeologico, la presente variante è stata esaminata sotto il profilo delle interferenze delle nuove previsioni con quanto stabilito dalla Carta di Sintesi della pericolosità, approvata con del. G.P. 1306 d.d. 4 settembre 2020.

Il Servizio Geologico è intervenuto in Conferenza di Servizi del 23 aprile 2026, riportando che in merito alla variante PRG in esame non sussistono criticità per quanto di competenza, ed esprimendo pertanto parere favorevole.

Il servizio Bacini Montani ha trasmesso con nota prot. n. 316364 del 15/04/26 il seguente parere:

"Con riferimento alla richiesta di parere (...) , per gli aspetti di competenza, con la presente si comunica quanto segue. Si rileva che le varianti urbanistiche non interferiscono né con il reticolo idrografico né con aree a penalità della CSP ad esso imputabili".

Tutela dell'aria, acqua, suolo

In tema di protezione dell'ambiente, l'Appa - Settore qualità ambientale ha espresso il parere di merito, pervenuto con nota prot. n. 286227 del 03/04/2026 che di seguito si riporta:

"Per la Variante al PRG per opera pubblica in oggetto si sono verificate eventuali interferenze con le matrici ambientali di competenza sovrapponendo tali shapefile a quelli forniti relativi al PRG proposto in cui non si sono trovate interferenze.

Tuttavia si riporta l'Art. 5 (Prescrizioni generali) delle Norme di Attuazione del Comune di Sanzeno in cui è previsto che tutti i nuovi interventi edificatori nel territorio Comunale debbano essere conformi ai contenuti del "Piano di classificazione acustica del territorio di Sanzeno (Delib. C.C. n. 32/2008 dd. 20 ottobre 2008)" e

che le richieste per ogni nuovo intervento edilizio (edifici, lottizzazioni, piani attuativi, ecc.) debbano contenere:

a) una valutazione di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2 dell'art.8 della Legge 447/95 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.);

b) sulla base delle valutazioni emerse con la valutazione di cui al punto "a" dovranno essere definiti gli interventi di protezione acustica in relazione a quanto disposto dall'art.8 del D.P.R. n.142/2004 e redatto un apposito documento di impatto acustico che andrà allegato alla richiesta di nuovo intervento".

Queste norme si ritiene siano applicabili anche ai fini della localizzazione della nuova caserma unificata per i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Sanzeno oggetto della Variante".

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Obiettivo della variante per opere pubbliche al PRG di Sanzeno in esame è l'individuazione di una nuova area per attrezzature e servizi pubblici di livello locale nella frazione di Banco dove insediare la nuova caserma per i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari che operano sul territorio.

A sostegno della scelta pianificatoria, la relazione illustrativa richiama gli esiti degli approfondimenti preliminari promossi dall'Amministrazione comunale, (la relazione progettuale del 2022 e l'elaborato "Localizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco del Comune di Sanzeno") volti a delineare un quadro delle esigenze e delle potenzialità espresse dal territorio e su tale base valutare le possibili localizzazioni della caserma. Secondo quanto riportato, la realizzazione della nuova sede operativa è "una necessità inderogabile" legata alla altrettanto necessaria fusione dei tre Corpi distinti che attualmente operano sul territorio e sono dislocati nelle frazioni di Banco, Casez e Sanzeno. Tale organizzazione è riconosciuta come operativamente inefficiente e logisticamente insostenibile a fronte del profilo di rischio territoriale, che nel caso di Sanzeno presenta delle specifiche vulnerabilità legate al traffico viabilistico, al rischio agricolo e industriale, alla pressione turistica.

La disamina delle tre caserme esistenti nel comune, che fanno capo alle tre frazioni sopracitate, conclude che queste risultano inadeguate a ospitare la nuova organizzazione, sia per localizzazione che per dimensionamento. Tale verifica è riportata in relazione illustrativa anche in riferimento alle esigenze di limitazione del consumo di suolo ai sensi dell'art. 18 della l.p. 15/2015, al fine di dimostrare l'impossibilità oggettiva di utilizzare strutture esistenti. A tale proposito si evidenzia la necessità di approfondire tale verifica ai sensi dell'art. 18 c. 2, allargando l'indagine a eventuali strutture esistenti e aree pianificate sul territorio comunale, non esclusivamente destinate a caserme dei Vigili del Fuoco.

In relazione sono inoltre riportati i criteri adottati per la scelta localizzativa, corrispondenti a quelli individuati dalla delibera della Giunta Provinciale n. 608 d.d. 8 aprile 2022 *"Criteri e modalità per l'ammissione a contributo degli investimenti relativi alle caserme dei vigili del fuoco volontari, anche qualora destinate a centri di protezione civile"*. Secondo tali criteri il sito in oggetto è risultato preferibile ad una localizzazione alternativa individuata in fraz. Sanzeno.

Con la nuova destinazione urbanistica viene introdotta la relativa norma – art. 10.1 c.2 - che si limita a escludere l'ambito della caserma dei Vigili del fuoco dall'obbligo di rispettare i parametri edificatori fissati dal PRG per le aree a generale destinazione civile-amministrativa. Pur comprendendo la sussistenza di esigenze funzionali e dimensionali proprie del progetto, si richiede di approfondire le ragioni tale scelta, da motivare con particolare riguardo al tema del corretto inserimento della previsione nel contesto insediativo di riferimento nonché agli esiti della stessa sul quadro paesaggistico, anche a larga scala.

Si riporta che successivamente alla data della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri di merito:

Viabilità

In tema di viabilità, Il Servizio gestione strade e il Servizio Opere stradali e ferroviarie si sono espressi con parere congiunto, trasmesso in data 27 aprile 2026 con nota prot. 353928 che di seguito si riporta:

... "Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. in riferimento alla variazione in oggetto, che individua una nuova destinazione ad "Aree per servizi pubblici di livello locale – civile amministrativa di progetto (F202_P), con riferimento normativo (Z602_P) e vincolo di fascia di rispetto stradale" al fine di realizzare la nuova caserma unificata per i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari per la realtà Banco, Casez e Sanzeno, posto che il lotto confina con la SP 74 della Novella dal Km 5+385 circa al Km 5+500 circa, in un tratto di strada curvilineo e limitativo in termini di visibilità, dovranno essere valutate con estrema attenzione le soluzioni progettuali per la localizzazione del nuovo accesso che, ad una prima analisi, appare fattibile solo da Via per S. Valentino e non direttamente dalla SP74. Pertanto si presenti la proposta progettuale già in sede preliminare allo scrivente Servizio Gestione Strade, al fine di condividere le scelte progettuali e poter esprimere tempestivamente il parere di competenza.

2. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile, si ricorda di prevedere sempre per le nuove aree per servizi pubblici e parcheggi, residenza, terziarie o produttive un'adeguata dotazione di spazi attrezzati e sicuri per il deposito delle biciclette, compatibilmente con la disponibilità di spazio; a questo riguardo, si ricorda che la L.2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" tra le altre cose prevede all'art.8, commi 4 e 5, quanto segue: - "4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche." - "5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale." - Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile.

3. Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: "L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26)."

4. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

5. Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Servizio Antincendi e Protezione civile

Il Servizio Antincendi e Protezione civile ha trasmesso con nota prot. n. 362675 d.d. 29 aprile 2026 il proprio parere di merito, che di seguito si riporta:

"Con riferimento alla richiesta di parere (...) si comunica quanto segue.

Con note acquisite al protocollo n. 192767 di data 17 marzo 2022 e n. 710761 di data 19 settembre 2024, il Sindaco del Comune di Sanzeno ha presentato istanza di contributo per la costruzione della nuova caserma destinata ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Banco, Casez e Sanzeno.

Con nota acquisita al protocollo n. 474502 di data 19 giugno 2024 il Consiglio della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento ha approvato l'elenco delle caserme con priorità di finanziamento, che ricomprende la caserma in questione.

Si specifica che l'ammissione formale al finanziamento tramite deliberazione della Giunta provinciale è attualmente subordinata all'invio della documentazione prevista dalla D.G.P. n. 1894/2024. Pertanto, l'iter amministrativo per l'erogazione dei fondi si perfezionerà all'esito della ricezione di quanto sopra indicato. Tutto ciò premesso e considerato, esaminata la documentazione prodotta, non sono emerse criticità in ordine ai profili di competenza e si esprime, pertanto, parere favorevole in merito alla variante non sostanziale per opera pubblica al Piano Regolatore Generale del Comune di Sanzeno".

Conclusione

Si evidenzia che i rilievi approfonditi nel presente parere sono da intendersi vincolanti ai sensi dell'art. 39 c. 3 della l.p. 15/2015 anche quando non espressamente indicato.

Ciò premesso, subordinatamente alle osservazioni sopra riportate, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Sanzeno si formula parere positivo al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Andrea Piccioni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle norme Agld (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).